



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente

Roma, 4 gennaio 2021
MdP/ar
Prot. n. 00002

Ill.mo Senatore
Riccardo Nencini
Presidente
Commissione Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport

Oggetto: Schemi decreti legislativi attuativi delle deleghe in materia di ordinamento sportivo. Sua nota del 29 dicembre 2020, prot. 379/7[^]. Richiesta contributo scritto.

1.- Per una chiarezza espositiva e una maggiore sintesi del presente documento, ritengo utile evidenziare gli aspetti critici di questi decreti legislativi, senza elogiare quelli positivi che comunque sono tanti, importanti e soprattutto apprezzati.

2.- Prima di entrare nello specifico dei provvedimenti in esame vorrei precisare che è certamente apprezzabile che si sia compresa l'esigenza non solo di un adeguamento dei modelli organizzativi dello sport, ma anche di approfondire e rivalutare le finalità che persegue lo sport nella società moderna.

L'attività sportiva moderna, infatti, per come è oramai organizzata da tutte le Federazioni e soprattutto richiesto dall'utenza sportiva, non prevede solo l'agonismo di alto livello, le medaglie olimpiche e il raggiungimento di primati internazionali, ma deve necessariamente cooperare a creare un ambiente sano dove promuovere modelli di vita per far crescere i giovani all'insegna di valori corretti, lontani da rischi e pericoli sociali, nonché collaborare con lo Stato per insegnare un vero e proprio "stile di vita", che migliori la qualità della vita stessa delle persone nonché della convivenza dei cittadini e porti benefici all'intera comunità.

Proprio per queste ragioni, sarebbe stata auspicabile una maggiore condivisione preventiva con il CONI e per esso anche con le Organizzazioni Sportive rappresentate (FSN/DSA/EPS), su quali siano



le reali esigenze del movimento sportivo ovvero con quali mezzi e in che modo sarebbe stato possibile per le Federazioni perseguire la missione statutaria e raggiungere anche gli obiettivi appena citati.

2.1- Il Consiglio Nazionale che rappresenta tutte le Organizzazioni sportive (FSN/DSA/EPS) ha già offerto -attraverso il CONI- numerosi spunti di critica nei confronti di alcuni passaggi di questi decreti, che purtroppo sono stati sempre ignorati e riproposti nei testi già che si sono susseguiti nel tempo. L'attuale testo proposto appare difficilmente emendabile o migliorabile solo con interventi chirurgici e mirati.

3.- Mi preme esprimere un'ulteriore riflessione preliminare vista l'esperienza personale e professionale maturata nell'attuale ruolo di dirigente sportivo.

Nutro diverse perplessità sul dualismo proposto tra CONI o CIP da una parte e Sport e Salute SpA dall'altra.

Appare difficile comprendere i benefici di questa divisione di rapporti e competenze tra organizzazioni che dovrebbero essere in linea verticale tra di loro. Coni Servizi SpA prima e Sport e Salute SpA adesso, dovrebbe essere una struttura a servizio dello Sport e non un'altra istituzione di indirizzo e controllo delle Federazioni, che si sovrappone al CONI con il rischio anche di limitare l'autonomia dell'ordinamento sportivo. Con questi provvedimenti normativi si vuole porre Sport e Salute SpA sullo stesso piano di CONI o CIP, costringendo in questo modo le Organizzazioni Sportive riconosciute (FSN/DSA/EPS) a un'interlocuzione strabica che complica notevolmente l'attività delle organizzazioni stesse. Interlocuzione ancor più complessa per la presenza di un ulteriore attore sul palcoscenico, rappresentato dal Dipartimento ministeriale dello Sport che fornisce ulteriori indirizzi politici per implementare l'azione delle organizzazioni sportive nei confronti della comunità.

4.- Ultima riflessione preliminare, riguarda l'impostazione generale dei provvedimenti che pongono sullo stesso piano Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione.

Questo, a mio avviso, è un errore che aggiunge ulteriore confusione al sistema sportivo che al contrario riconosce alle diverse organizzazioni in campo, ruoli e compiti differenti. Anche su questo punto sarebbe stata auspicabile un intervento di chiarimento dei ruoli e competenze che invece non si è registrato nei provvedimenti in esame.

5.- Venendo al testo in esame e in particolare al provvedimento n. 230 l'attenzione si concentra sul "Capo I – Lavoro Sportivo", dove già sono state evidenziate in tutte le sedi le difficoltà e le gravi conseguenze che creerebbe l'attuazione della normativa in esame.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il mondo dello sport sopravvive solo grazie al **volontariato**! Equiparare tutti i partecipanti al movimento sportivo, finanche gli atleti e i minorenni, a lavoratori e applicargli il regime fiscale e previdenziale previsto per i lavoratori dipendenti avrebbe conseguenze dannosissime per il sistema sportivo e non porterebbe alcun beneficio agli appassionati e volontari coinvolti a vario titolo nella filiera sportiva.

Gli articoli 25 e seguenti danneggerebbero soprattutto le piccole associazioni dilettantistiche no profit che operano sul territorio per promuovere lo sport e i valori che lo sport rappresenta e usufruiscono di volontariato e/o di collaboratori che non percepiscono compensi, ma rimborsano spese.

Sarebbe svuotata di utilità anche la previsione dell'art. 67 del TUIR, ossia il DPR 22 dicembre 1986 n. 917, di esenzione fiscale dei compensi percepiti entro la soglia di euro 10.000. Infatti, ove si superasse anche di poco la soglia di euro 10.000 i compensi percepiti uscirebbero dalla sfera dei redditi diversi, per essere trattati a tassazione ordinaria.

Abbiamo provato a fare delle proiezioni sull'incremento del costo -chiamiamolo- aziendale delle associazioni dilettantistiche che volessero mantenere i compensi netti inalterati degli attuali collaboratori. Le somme che ne scaturiscono sono veramente preoccupanti per la tenuta dell'intero sistema sportivo dilettantistico.

Un'associazione dilettantistica che sopportava un costo lordo di euro 15.000, per garantire al proprio collaboratore oppure a un proprio atleta un netto di circa euro 13.700 (inquadabile nei redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR, DPR 22 dicembre 1986 n. 917), con l'entrata in vigore della riforma per garantire il medesimo compenso netto (che comunque non rimarrebbe annoverato nei redditi diversi, ma sarebbe soggetto a tassazione ordinaria), avrebbe un incremento del proprio costo a circa euro 20.000 ossia superiore del 30% annuo!

Se proiettassimo queste valutazioni al mondo delle Federazioni, garantire a un proprio direttore sportivo o allenatore federale un netto di circa euro 38.000, è necessario per le Federazioni un costo lordo di circa euro 50.000. Con l'entrata in vigore dell'attuale riforma il costo si incrementerebbe a circa euro 68.500!

5.1.- A fronte di questa esasperata tutela del lavoro sportivo, mi permetto invece di evidenziare una gravissima carenza nella riforma in discussione. L'assenza di un vero e proprio **riconoscimento professionale** per i Tecnici, gli Istruttori, gli Allenatori e i Maestri, aspetto fondamentale e fortemente richiesto dal movimento sportivo. Non è stato infatti previsto un **Albo professionale** dei Tecnici, degli Istruttori, degli Allenatori e dei Maestri.



Federazione Italiana Sport Equestri

Noi Presidenti federali siamo consapevoli che lo sport rappresenti un modello di vita, un motore sociale, culturale ed economico e siamo altresì consci che le famiglie cercano nello sport un momento formativo per i loro figli. Lo sport al giorno d'oggi svolge un ruolo complementare e di ausilio alla famiglia nell'educazione e formazione dei giovani.

Siamo così convinti di questo ruolo dello sport, che poniamo tantissima attenzione nella formazione dei Quadri tecnici che ormai non sono più soltanto degli insegnanti di tecnica sportiva, ma sono diventati degli educatori e pedagoghi che formano e preparano intere classi di giovani, insegnando i valori sociali e culturali e spesso si sostituiscono ai maestri di scuola o ai genitori stessi individuano, anche prima dei genitori, eventuali disagi sociali patiti dai propri giovani allievi.

E bene, i Tecnici, gli Istruttori, gli Allenatori, i Maestri citati all'art. 17 del testo n. 230 in esame, per i quali noi presidenti federali prevediamo un'attenta formazione, non hanno alcuna dignità professionale. Il testo di legge in esame all'art. 41 sente l'esigenza di riconoscere finanche la figura professionale del chinesiologo, sconosciuta a tanti di noi, e non si preoccupa di istituire quella dei Tecnici, degli Istruttori, degli Allenatori e dei Maestri.

Il nostro movimento è formato certamente da atleti professionisti e dilettanti, categorie ampiamente disciplinate dalle varie norme negli ultimi anni, ma lo sport vero, quello che viene promosso sul territorio è formato da tante persone che hanno trasformato una passione per lo sport in un'attività professionale. Questi Tecnici o Istruttori attendono una risposta sul riconoscimento professionale della propria attività. In questo modo, ovvero senza una tutela della professione, chiunque potrebbe improvvisarsi istruttore e abusivamente esercitare l'attività. Non esistono, infatti, albi professionali dedicati (ad eccezione di quello introdotto con la Legge 8 marzo 1991 n. 81 per la professione di Maestro di sci). La Federazione attribuisce ai suoi Quadri tecnici una carica con una valenza limitata tra i tesserati della Federazione.

La Federazione stessa è spesso costretta a cercare di tutelare i propri tecnici rispetto alla concorrenza sleale, che spesso proviene anche da organizzazioni operanti nello stesso sistema sportivo, come gli Enti di Promozione Sportiva. Ma la Federazione non può conferire, da sola, ai propri Tecnici o Istruttori la dignità professionale che meritano.

Per questo ritengo che, proprio in questa occasione, sarebbe stato assolutamente necessario l'intervento del Legislatore con l'istituzione di un **Albo professionale per i Tecnici, gli Istruttori, gli Allenatori e i Maestri di sport** formati dalle Federazioni.



5.2- Sotto diverso profilo una codificazione del lavoro sportivo è certamente condivisibile, ma non può gravare esclusivamente su un sistema che invece pone nel volontariato e nell'assenza del lucro i propri principi fondanti.

Allora mi domando se l'attuale sistema, che vede gli enti gestori dello sport organizzati in forma giuridica di ASD o SSD, entrambi peraltro senza fine di lucro, sia ancora attuale o se l'evoluzione normativa che prevede la tutela dei lavoratori al pari di un qualsiasi settore produttivo con fini di lucro, imponga anche una rivisitazione dell'organizzazione giuridica delle organizzazioni che operano nel settore sportivo e l'eventuale riconoscimento a queste organizzazioni della finalità di lucro conservando le attuali agevolazioni fiscali, per i valori sociali e culturali rappresentati attraverso la diffusione dello sport.

Quindi sarebbe stato necessario valutare se la fotografia attuale degli enti gestori del comparto sportivo, limitata a enti senza fine di lucro (ASD/SSD), rispecchi ancora l'esigenza disegnata dal legislatore nel 2002 con la legge n. 289, che divide il mondo in dilettantistico senza fine di lucro e professionistico con fine di lucro (Legge n. 91 del 1981), oppure se sia possibile riconoscere un terzo genere di operatori sportivi che hanno finalità anche di lucro, ma che, a fronte del valore sociale e culturale dello sport, possano godere di benefici fiscali.

5.3. – Sotto ulteriore e diverso profilo appare stravagante la previsione all'art. 25, comma 1, di inserire tra i lavoratori sportivi gli "atleti", soprattutto minorenni. Infatti, equiparare l'atleta alla stregua di un lavoratore significherebbe creare una nuova professione e cancellare con un colpo di penna il **dilettantismo**. Probabilmente si è preso a modello solo la parte di vertice di alcuni sport professionistici, senza tenere conto che la stragrande maggioranza degli sport sono fondati sul dilettantismo. Ci sono tantissimi atleti che condividono la loro attività sportiva con un'altra attività lavorativa nella società civile oppure tanti sport, come quello che rappresento, che non hanno ASD o SSD che sostengono l'atleta. Inoltre, pur volendo estremizzare inquadrando l'atleta alla stregua di un lavoratore, mi sarei aspettato dei vantaggi e incentivi come la riduzione del cuneo fiscale. Bisogna tenere presente che non esiste solo la serie A di calcio o di basket. Esistono tanti sport poco conosciuti, dove l'impegno sportivo è enorme e gli introiti sono bassissimi. Questi sport meriterebbero vantaggi e incentivi fiscali, qualora si volesse introdurre le stesse tutele dei lavoratori previste per il mondo produttivo con finalità di lucro.

Sarebbe stato corretto introdurre una figura intermedia con il **semi professionismo**, piuttosto che equiparare tutti gli atleti a lavoratori.



Federazione Italiana Sport Equestri

5.4- Sotto ulteriore e diverso profilo, per gli **atleti minorenni**, mi permetterei di suggerire che sarebbe stato più importante studiare un premio fiscale per le famiglie, piuttosto che una tutela come lavoratori sportivi.

Sono le famiglie, infatti, il vero motore che sostiene lo sport e consente di raggiungere, alla fine, il primato olimpico. Sono le famiglie che sostengono maggiormente lo sportivo minorenni negli anni più importanti della propria formazione. Sono le famiglie che alimentano la filiera sportiva investendo per la pratica dello sport dei propri figli. E pure non è previsto alcun benefit fiscale per le spese sostenute per lo sport anzi, solo negli ultimi anni, è nata una sensibilità per così dire “scolastica” nei confronti degli atleti studenti. Su questo punto si poteva e riteniamo si deve assolutamente fare di più con agevolazioni fiscali per le famiglie che sostengono l’attività sportiva dei propri figli.

6.- All’art. 29 vengono prese in esame le prestazioni sportive “**amatoriali**”. Già il termine utilizzato dimostra una scarsa conoscenza del sistema sportivo. Si intende, forse, fare riferimento ai “**volontari**” (come correttamente precisato più avanti all’art. 29, comma 4), che collaborano alla diffusione dello sport svolgendo ruoli saltuari presso gli enti dilettantistici oppure in occasione di manifestazioni sportive.

Quindi nell’articolo 29 del provvedimento n. 230 il termine “amatori”, andrebbe sostituito con “volontari”.

6.1- Inoltre la richiesta proposta dall’art. 29, comma 4, di assicurare i “volontari” contro gli infortuni, non appare per nulla chiara e soprattutto di difficile applicazione per soggetti che spesso svolgono prestazioni saltuarie e giornaliere. Se si volesse prevedere una tutela assicurativa di questi “volontari” sarebbe stato sufficiente imporre l’affiliazione degli enti dilettantistici alla Federazione o alle Discipline associate o agli Enti di promozione sportiva e il conseguente tesseramento di questi “volontari”, che quindi usufruirebbero dell’assicurazione obbligatoria prevista a vantaggio dei tesserati.

7.- Non so se sia un refuso o una dimenticanza, ma all’art. 15 (tesseramento) sono citate le Federazione e le Discipline Sportive associate, ma sono omessi gli Enti di Promozione.

8.- Per quello che mi riguarda direttamente, la **Federazione Italiana Sport Equestri** è una federazione che si differenzia dalle altre, poiché promuove uno sport praticato da due atleti, di cui uno è un cavallo.

Sul provvedimento normativo n. 230 in esame sono stati dedicati diversi articoli agli Sport che si praticano con gli animali e agli Sport equestri. Per questo motivo, sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento a nome di tutto il comparto che rappresento.

8.1- Venendo al Titolo IV “**Discipline sportive che prevedono l’utilizzo di animali**”, mi permetto di segnalare in colore rosso alcune aggiunte:



Federazione Italiana Sport Equestri

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 20 (Competizioni sportive)

1. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara, o la reperibilità se prescritto dai regolamenti delle Federazioni di riferimento.

2.

3. E' altresì vietato l'addestramento, l'allenamento e la partecipazione a qualsiasi titolo a manifestazioni e/o competizioni dei soggetti che abbiano subito sentenza di radiazione da parte di una qualsiasi organizzazione sportiva.

8.2.- Il testo n. 230 in questione al Capo II Sport Equestri è stato privato di due articoli che hanno svuotato di contenuto l'importante figura del "cavallo atleta".

Art. ... (Normativa fiscale)

L'attività di allevamento, addestramento, vendita e le attività connesse che riguardano i "cavalli atleti" fino al completamento dell'ottavo anno di età sono considerate "attività agricola" e usufruiscono dei regimi fiscali agevolativi previsti dal DPR n. 633 del 1972 e smi.

Art. ... (Trasporto)

Il trasporto dei "cavalli atleti" effettuato anche da chi non è il proprietario, con mezzi sino a 35 quintali o rimorchi detti T.A.T.S., rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A., destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive (T.A.T.S.), o similari, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 298 del 1974. È altresì esclusa la necessità dell'acquisizione della Carta di Qualificazione del Conducente di cui alla direttiva UE 2018/645 per il conducente di qualsiasi veicolo che sia adibito al trasporto in conto proprio per finalità sportive a prescindere dalla sua massa massima complessiva a pieno carico.

Fiducioso di aver chiarito il pensiero, ringrazio per l'attenzione dedicata e porgo cordiali saluti.

Marco Di Paola